<u>DEMANIO E PATRIMONIO</u>: Demanio marittimo - Ordinanza di sgombero e contestuale rimozione di manufatti - Emanata dalla Capitaneria di Porto - Illegittimità, per incompetenza.

Tar Veneto, Sez. I, 23 maggio 2022, n. 764

"[...] La controversia va decisa, ex art. 74 c.p.a., negli stessi termini dei precedenti conformi [...] con cui questo Tribunale, nel decidere vertenze aventi ad oggetto analoghe questioni, ha accertato l'incompetenza della Capitaneria di Porto ad emanare ordinanze di sgombero di aree demaniali marittime, trattandosi di provvedimenti riconducibili alle "funzioni di vigilanza sull'utilizzo delle aree del demanio marittimo destinate ad uso turistico ricreativo" oggetto di trasferimento ai Comuni da parte dell'art. 55 della L.R.V. n. 33/2002.

Soggetto competente ad adottare i provvedimenti per cui è causa non è, dunque, la Capitaneria di Porto, ma il Comune [...] nel cui territorio si trova l'area demaniale che si assume occupata abusivamente dalla ricorrente [...]".

FATTO e DIRITTO

Si controverte sulla legittimità dell'ingiunzione in epigrafe indicata, con la quale la Capitaneria di Porto di Venezia ha intimato al ricorrente lo sgombero di un'area demaniale marittima sita in Comune di Cavallino Treporti e la rimozione dei manufatti ivi realizzati.

La controversia va decisa, ex art. 74 c.p.a., negli stessi termini dei precedenti conformi (Tar Ve n. 30 del 2021 e n. 573 del 2016) con cui questo Tribunale, nel decidere vertenze aventi ad oggetto analoghe questioni, ha accertato l'incompetenza della Capitaneria di Porto ad emanare ordinanze di sgombero di aree demaniali marittime, trattandosi di provvedimenti riconducibili alle "funzioni di vigilanza sull'utilizzo delle aree del demanio marittimo destinate ad uso turistico ricreativo" oggetto di trasferimento ai Comuni da parte dell'art. 55 della L.R.V. n. 33/2002.

Soggetto competente ad adottare i provvedimenti per cui è causa non è, dunque, la Capitaneria di Porto, ma il Comune di Cavallino Treporti, nel cui territorio si trova l'area demaniale che si assume occupata abusivamente dalla ricorrente.

Il provvedimento impugnato va, dunque, annullato poiché viziato da incompetenza, con assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso secondo i principi enunciati da Cons. St., Ad. Pl. n. 5/2015 e desumibili dall'art. 34, comma 2, c.p.a.

Le spese di lite possono essere compensate tra le parti costituite in ragione della problematicità delle questioni trattate.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Alberto Di Mario, Presidente Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere

Marco Rinaldi, Consigliere, Estensore

IL SEGRETARIO